



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Protezione Civile
Polizia Provinciale

FOGLIO D'ONERI

**SERVIZI AUSILIARI AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI
RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA (C.R.F.S.) DELLA
PROVINCIA DI TREVISO
PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.12.2022**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DEL SERVIZIO
ART.	2	DURATA DEL SERVIZIO
ART.	3	CORRISPETTIVO
ART.	4	ATTIVITA' PREVISTE
ART.	5	ONERI PER LE PARTI
ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	8	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	9	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	10	VERIFICHE
ART.	11	PERSONALE
ART.	12	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
ART.	13	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	13	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	14	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	15	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	16	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	18	RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA
ART.	19	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	20	RECESSO
ART.	21	PROTOCOLLO DI LEGALITA'
ART.	22	DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO
ART.	23	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Sono oggetto di affidamento tutte le attività ausiliarie relative al funzionamento del Centro Recupero Fauna Selvatica (C.R.F.S.) provinciale e le attività di recupero e soccorso ai sensi dell'art. 5, L. 157/92, della fauna selvatica ferita o in difficoltà, proveniente dal territorio provinciale di Treviso e di altri territori, secondo convenzioni sottoscritte dalla Amministrazione provinciale.

E' compreso altresì, il servizio di reperibilità notturna a chiamata (autorità pubbliche e cittadini) per fauna selvatica accidentata su strade pubbliche della Provincia di Treviso.

E' accoglibile la fauna selvatica sequestrata dagli organi di Polizia Giudiziaria, non di proprietà, a condizione che si tratti di fauna recuperabile, ricevibile e curabile con la attrezzature, strumenti, strutture ed i mezzi in dotazione al C.R.F.S.

Sono oggetto del servizio a titolo esemplificativo: raccolta, trasporto e custodia dei selvatici, accettazione degli stessi presso la struttura sanitaria, alimentazione e cura degli animali, pulizia locali e piccole manutenzioni relative al Centro regionale di Recupero Fauna Selvatica (CRFS) sede di Treviso.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento ha la durata di cinque mesi a decorrere dal 01.08.2022. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per ulteriori cinque mesi.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il valore stimato a base di affidamento è pari ad Euro 21.750,00.= di cui € 0,00.= quali oneri per la sicurezza da rischi da interferenza e non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

CPV 92534000-3 - "Servizi di salvaguardia della fauna selvatica".

L'importo complessivo dell'affidamento ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ammonta ad Euro € 43.500,00.= (IVA esclusa), di cui € 0,00.= quali oneri per la sicurezza da rischi da interferenza e non soggetti a ribasso (IVA esclusa) e comprensivo dell'eventuale rinnovo per n. 5 (cinque) mesi.

ART. 4 - ATTIVITA' PREVISTE

Il soggetto affidatario dovrà svolgere tutte le attività ausiliarie necessarie al funzionamento del CRFS provinciale, costituito da recinti e voliere nonché dotato di una struttura sanitaria di base utilizzabile esclusivamente da un medico veterinario competente in materia, di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

1. attività giornaliera di cura e alimentazione degli animali ospitati, secondo necessità ed indicazioni del veterinario. Dovrà essere posta particolare attenzione a che il cibo sia a disposizione degli animali per il tempo strettamente necessario alla loro alimentazione;
2. attività giornaliera di pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni, dei locali del CRFS, secondo le indicazioni del veterinario e della direzione. Le pulizie prevedono:
 - spazzatura, lavaggio e disinfezione dell'ambulatorio veterinario e degli altri locali adibiti al servizio;
 - lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, bagni e similari ed eventuali arredi;
 - svuotamento di tutti i cestini, raccoglitori carta e rifiuti differenziati;
 - raccolta differenziata delle immondizie in idonei sacchi, che dovranno essere posti negli appositi siti;
 - spazzatura aree esterne;
 - rimozione delle eventuali ragnatele nei locali e porticati;

- approvvigionamento di materiale igienico-sanitario per i servizi igienici e ripristino scorta minima;
- 3. operazioni per il recupero e la successiva reimmissione in natura degli animali, secondo le indicazioni della Polizia provinciale e del veterinario;
- 4. compilazione giornaliera del registro per ogni animale in transito presso il CRFS;
- 5. rendiconto periodico alla Provincia di tutte le operazioni, con cadenza almeno mensile;
- 6. servizio di reperibilità notturna a chiamata (autorità pubbliche e cittadini) per fauna selvatica accidentata su strade pubbliche della provincia di Treviso.

Il recupero ed eventuale accoglimento, su indicazione della polizia provinciale e del veterinario, dovrà essere tempestivo e comunque al massimo entro 24 ore dalla segnalazione.

Sono accoglibili tutti gli esemplari della fauna selvatica, ferita e/o in stato di difficoltà, rinvenuti nel territorio provinciale di Treviso o in altri territori secondo convenzioni sottoscritte, consegnati da privati cittadini o recuperati da altro personale autorizzato, ovvero consegnati dalla Polizia provinciale, nonché degli esemplari sequestrati dalla stessa o dai Carabinieri Forestali.

Sono, invece, di competenza esclusiva dell'Amministrazione Provinciale:

- creazione e gestione pagine social;
- comunicati stampa;
- uso del logo e simboli del Crfs.

La direzione della gestione del CRFS è di competenza della Polizia Provinciale di Treviso a mezzo del dirigente o di personale della Polizia Provinciale da lui delegato, i cui nominativi saranno comunicati all'esecutore dei servizi ausiliari .

Lo stabile dovrà essere destinato unicamente alle attività del veterinario, alla preparazione cibi, ad infermeria e segreteria.

ATTIVITA' EDUCATIVA

Al fine di sensibilizzare i ragazzi alle attività del CRFS, l'affidatario potrà attivare progetti o attività didattiche quali l'inserimento in natura degli animali recuperati per i ragazzi che frequentano la scuola primaria di secondo grado o secondaria di primo grado.

Tali attività sono consentite solo se autorizzate dalla Provincia di Treviso.

ART. 5 - ONERI PER LE PARTI

La Provincia di Treviso mette a disposizione gli immobili, mobili, impianti, attrezzature ed automezzo , come da verbale di consegna.

Sono a carico della Provincia di Treviso:

- le spese per le utenze di luce, gas ed acqua , telefono mobile;
- le spese per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti;
- la manutenzione straordinaria di fabbricati, arredi ed attrezzature (es recinti, voliere, tunnel, siepi, alberi ecc.);
- le spese per lo smaltimento dei rifiuti;
- le assicurazioni dei fabbricati e l'assicurazione RC per gli automezzi eventualmente concessi in uso.

Sono a carico dell'affidatario:

- oneri del personale;
- materiali medicale (es. garze, siringhe, disinfettante , medicinali da banco ecc.);
- spese per alimenti e pulizia sia degli animali che dei locali, attrezzature, ecc.;
- carburanti.

L'esecutore è responsabile della sicurezza sanitaria e dell'eventuale risarcimento dei danni a terzi.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione provinciale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 17;
- aver inviato copia di polizza assicurativa come indicata al successivo art. 18;
- la comunicazione del nominativo del coordinatore di cui al successivo art. 10.

ART. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.

In applicazione del D.Lgs. 81/2008, l'operatore economico e l'Amministrazione cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti. In considerazione della tipologia di affidamento, a seguito di specifica valutazione si ritengono i rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto di lieve entità tali da poter quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze sono quindi pari a zero.

L'affidatario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione del servizio stesso, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio.

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene allegato al presente Foglio Oneri.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "Duvri".

ART. 8 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'AFFIDATARIO E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di affidamento o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Ministero delle Infrastrutture per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 10 - VERIFICHE

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 11 - PERSONALE

Il personale, per qualità e quantità dovrà essere conforme a quanto dichiarato in sede di preventivo, sia per numero di addetti, che per qualificazione professionale, che per monte ore giornaliero e settimanale di presenza, nonché regolarmente assicurato, ed idoneo a garantire la costante e ottimale esecuzione di tutte le attività oggetto dell'affidamento.

L'affidataria, almeno tre giorni prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla Provincia di Treviso il nominativo del **Coordinatore del Servizio** il quale dovrà possedere idoneo titolo di studio: laurea in biologia, scienze naturali, forestali, veterinaria ed equipollenti.

Al Coordinatore competono le seguenti attività:

- coordinare tutto il personale ausiliario, gestire i turni di servizio, con riguardo alle esigenze del servizio ;
- adempiere alle indicazioni di servizio del direttore sanitario e del delegato della direzione del centro delegato del dirigente della polizia provinciale;
- far osservare al personale (impiegato nel servizio) le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio ed essere presente ai controlli di conformità dello stesso;
- reperibilità tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero alla Provincia) durante tutto l'orario del servizio, nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare tempestivamente il delegato della direzione e comunque non oltre 3 ore;
- tutte le comunicazioni fatte dall'Amministrazione Provinciale al Coordinatore del Servizio si intendono, a tutti gli effetti, rivolte direttamente all'affidatario;
- nel caso di sostituzione del Coordinatore del Servizio, l'affidatario dovrà garantire relativamente al sostituto il possesso di analoga qualificazione, per professionalità, a quella del soggetto sostituito, nonché la reperibilità dello stesso.

Composizione staff di servizio:

L'affidatario si impegna a comunicare in forma scritta alla Direzione Provinciale, prima dell'inizio del servizio e, successivamente a seguito di ogni variazione, l'elenco nominativo del personale componente lo staff di servizio, con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualificazioni e dei titoli di studio e professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, fornendo chiara ed esplicita attestazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Il personale dovrà essere accettato dalla direzione, in caso di non gradimento, dovrà fornirsi adeguato sostituto. Il personale qualora nello svolgimento attività dimostri non soddisfazione da parte della direzione ,dovrà essere entro 48 ore sostituito;

ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene (es derattizzazione aree) ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture mensili, di uguale importo per ciascuno dei mesi di affidamento intestate a Provincia di Treviso Via Cal di Breda 116 (TV), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio e dovranno essere emesse secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 209, L. 24.12.2007, n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica).

A tal fine il codice univoco ufficio è il UFAXPW.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 "Split Payment"; le fatture devono riportare pertanto la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972".

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura mensile posticipata, che dovrà essere emessa entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità della rispondenza del servizio prestato a quanto richiesto dal presente foglio d'oneri.**

In caso di inadempienze da parte dell'affidatario, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 16.

Il mancato o errato inserimento nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che la Provincia di Treviso non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l'Amministrazione Provinciale sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente Foglio Oneri, l'affidatario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 4 del presente Euro 300,00.= per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
- tempi di presa in carico del caso segnalato: Euro 100,00.= per ogni inosservanza dei tempi indicati in sede di preventivo;
- migliorie offerte: Euro 200,00.= per ogni inosservanza di quanto indicato in sede di preventivo;
- accertata presenza di personale non comunicato ed autorizzato dalla Provincia presso il CRFS, Euro 200,00.= per ogni presenza accertata;
- diffusione a mezzo stampa (anche online) o social di foto del Centro e degli ospiti: Euro 300,00.= per ogni infrazione accertata;
- pubblicazione di comunicati stampa (anche online) sul Centro: Euro 200,00.= per ogni infrazione accertata;
- raccolta contributi o donazioni monetarie da privati: Euro 400,00.= per ogni infrazione accertata.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- › cause di forza maggiore dimostrate;
- › cause imputabili all'Amministrazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, l'affidatario o dall'adempire a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Amministrazione procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Qualora si verificassero, da parte dell'affidatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata A/R o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui la Provincia accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- nel caso di accertamento di false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione;
- nel caso di cumulo da parte dell'affidatario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso di mancato rispetto da parte dell'affidatario di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di preventivo.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione provinciale di compensare l'eventuale credito della ditta affidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata del servizio una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Provincia non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Provincia, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 18 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta è direttamente responsabile della qualità dei servizi prestati e di ogni danno e inconveniente causati all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio o comunque di ogni danno a persone, cose o animali causato nello svolgimento del servizio, sollevando l'Ente da ogni responsabilità.

L'Ente, pertanto, sarà tenuto indenne da qualsiasi azione pretesa e/o rivendicazione nonché azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi appaltati.

In sede di stipula del contratto la ditta dovrà presentare copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile conto terzi di durata pari al contratto oppure, se inferiore, con obbligo di rinnovo fino alla scadenza contrattuale, per un massimale minimo di €. 1.500.000,00.

ART. 19 - RISERVATEZZA DEI DATI

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 20 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta affidataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Ditta affidataria accetta e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel *“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione del Veneto, da ANCI e da UPI in data 19.09.2019. e che qui si intendono integralmente riportate.

ART. 22 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la Provincia di Treviso, sita in Treviso Via Cal di Breda 116.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- › dal presente Foglio d'Oneri;
- › dal D.Lgs. 50/2016;
- › dal Codice Civile;
- › da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 13	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 16	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 22	DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
ART. 23	CONTROVERSIE